

Non è ancora detta l'ultima sul registro dei titolari effettivi

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

L'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#) (c.d. decreto Antiriciclaggio), ha recepito la **direttiva (UE) 2015/849** (c.d. IV direttiva Antiriciclaggio), che ha sancito **l'obbligo per ciascuno Stato membro** di modificare il proprio impianto normativo, affinché le società e le altre entità giuridiche **forniscano e conservino informazioni** relative alla **"proprietà effettiva"** in registri centrali.

L'individuazione del **titolare effettivo** risponde alla precipua finalità di **evitare l'occultamento dell'identità** del soggetto che realizza una determinata operazione mediante il ricorso a strutture societarie opache. L'[articolo 1, comma 2, lettera pp\), D.Lgs. 231/2007](#), definisce il **titolare effettivo** come *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e? instaurato, la prestazione professionale e? resa o l'operazione e? eseguita"*.

Con **D.M. 11.3.2022, n. 55**, in vigore dallo scorso 9.6.2022, in Italia è stato istituito il **Registro dei titolari effettivi**, il quale contempla una **prima sezione**, dedicata all'iscrizione della **titolarità effettiva di imprese e persone giuridiche private**, e una **seconda**, definita **speciale e destinata all'iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini**.

Inoltre, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** (c.d. MIMIT), con **decreto del 29.9.2023**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023 (c.d. Decreto MIMIT), ha attestato l'**operatività del sistema di comunicazione di dati e informazioni** sulla titolarità effettiva.

L'**articolo 3, comma 6, ultimo periodo, D.M. 11.3.2022, n. 55**, prevede che le comunicazioni di dati e di informazioni siano effettuate **entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione** del provvedimento che attesta l'operatività del sistema. Ciò significa che **l'11.12.2023** era la **data ultima** per effettuare la comunicazione di **trasmissione dei dati** relativi al **titolare effettivo nell'anno 2023**.

Tuttavia, è altrettanto noto che diverse **associazioni** abbiano presentato **ricorso per l'annullamento**, ai sensi dell'[articolo 29, D.Lgs. 104/2010](#), **previa sospensione dell'efficacia**, del suddetto **decreto MIMIT**.

A fronte di un **primo accoglimento dell'istanza cautelare**, con **ordinanza n. 8083/2023** da parte del **Tribunale Amministrativo del Lazio**, e della conseguente **sospensione dell'efficacia** di tale decreto, hanno fatto seguito ben **sei sentenze gemelle, depositate in data 7.4.2024** (nn. **6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845**), le quali hanno **respinto tutti i ricorsi** poiché ritenuti infondati.

Tra i vari **motivi di ricorso**, vi era la previsione di una **forma di accesso** (definito dai ricorrenti) **"generalizzato" al registro dei titolari effettivi**, che invece sarebbe stato escluso dalla stessa **Corte di Giustizia dell'Unione europea**, in data 22.11.2022, nelle **cause riunite C-37/20 e C-601/20**.

Sul punto, il **TAR Lazio** ha affermato che, a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, la Corte di Giustizia UE **non ha escluso l'accesso al pubblico** al registro dei titolari effettivi, il quale, peraltro, è **espressamente consentito dall'articolo 31, comma 4, della IV direttiva Antiriciclaggio**.

Inoltre, esso ha evidenziato che l'[articolo 21, comma 4, lettera d-bis\), D.Lgs. 231/2007](#), **non ha previsto una forma di accesso generalizzato**, ma ha **subordinato** la possibilità di accedere alle informazioni sul titolare effettivo alla ricorrenza di **condizioni rigorose**, e cioè che:

- il richiedente sia titolare di un **interesse giuridico rilevante e differenziato**;
- l'accesso sia necessario per **curare o difendere un interesse** corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata**;
- vi siano evidenze concrete e documentate della **non corrispondenza** tra **titolarità effettiva e titolarità legale**.

In conseguenza di quanto sopra riportato, è **tornato in vigore** il citato decreto e, con esso, le **sanzioni pecuniarie** in capo a quei **soggetti non ancora iscritti alla Camera di commercio alla data dell'11.12.2023**. Si rammenta che l'**omessa comunicazione** delle informazioni dovute è punita con **sanzione amministrativa di importo variabile da 103 a 1.032 euro**.

Pertanto, ad oggi, i soggetti obbligati (ovvero, **società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, residenti o meno in Italia**) sono tenuti a comunicare la propria **titolarità effettiva**, segnalando altresì ogni **variazione**, dovuta a qualsiasi causa, mediante l'invio di un **nuovo modello digitale TE** all'ufficio del registro delle imprese competente, **entro 30 giorni dall'atto o dall'evento che ha provocato il cambiamento**.

In ogni caso, i medesimi soggetti sono tenuti ad effettuare la **comunicazione annualmente**, quindi entro dodici mesi dall'ultima effettuata, sia essa di **variazione o conferma**.

Da ultimo, pare che sia pronto un **nuovo decreto** per il **rinvio dei termini** di comunicazione dei dati sul titolare effettivo, che **escluderebbe le sanzioni fino al 10.7.2024**. E, comunque, il prossimo 16.5.2024 ci sarà anche l'**udienza in Consiglio di Stato** relativa ai procedimenti prima

citati. **Non è ancora detta l'ultima.**